



BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI ADIBITI A SPOGLIATOI E DOCCE DA UBICARE IN CARRARA (Zona climatica D)

CIG: *[da completare successivamente]*

FRA

L'Avv. Lucia Venuti, nata a **** il *****, C.F. *****, che interviene qui non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell'interesse di **Nausicaa spa** (d'ora in avanti "Stazione appaltante" o semplicemente "società"), C.F. e P.I.00637570458, sede legale in viale Zaccagna 18/a, 54033, Carrara, MS, a norma delle disposizioni statutarie, nella sua qualità e veste di Direttore Generale pro tempore;

E

il/la Sig./Sig.ra *[da completare all'esito della procedura]* che interviene qui non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante di *[da completare all'esito della procedura]* (d'ora in avanti "impresa appaltatrice", e semplicemente "appaltatore", "impresa", "ditta", "fornitore" o "aggiudicatario").

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore generale di Nausicaa S.p.A. **prot. n. XXX del XXX** la stazione appaltante procedeva all'approvazione della documentazione tecnica relativa alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI PREFABBRICATI MODULARI ADIBITI A SPOGLIATOI E DOCCE DA UBICARE IN CARRARA (Zona climatica D) e stabiliva di procedere all'affidamento della suddetta tramite procedura aperta ex art 71 D.Lgs. 36/2023 utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo complessivo a base d'asta è di euro 451.500.000,00, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1500,00, oltre iva di legge;
- in data *[da completare successivamente]* la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso alla stazione appaltante
- con determinazione del Direttore Generale del giorno *[da completare all'esito della procedura]* la stazione appaltante procedeva ad aggiudicare l'appalto in rassegna all'impresa *[da completare all'esito della procedura]*, la cui offerta è risultata la migliore;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di gara in capo all'impresa affidataria;
- la prestazione in oggetto è finanziata con fondi propri della Stazione Appaltante;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalla documentazione tecnica posta a base di gara, dall'offerta tecnica rimessa in gara dall'aggiudicatario ove migliorativa per la Stazione Appaltante rispetto alle condizioni di cui alla documentazione tecnica di gara:

- a) dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) da ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile agli appalti pubblici;
- d) dalla normativa relativa al settore oggetto del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

Eventuali rinvii o riferimenti al D.Lgs 50/2016 dovranno intendersi rivolti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs 36/2023.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati modulari adibiti a spogliatoi e docce da ubicare in carrara (zona climatica d).

Le caratteristiche dei beni da fornire e le modalità di realizzazione della prestazione contrattuale sono dettagliate nel capitolato e nell'offerta tecnica ove migliorativa per la Stazione Appaltante. Le prestazioni contrattuali devono essere espletate dall'aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico (fatti salvi gli aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica). e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara, alle condizioni economiche dallo stesso offerte.

ART. 3 - TERMINI E VALORE CONTRATTUALI

La consegna ed installazione dei manufatti dovrà avvenire nel termine massimo indicato nel capitolato.

I giorni indicati nel capitolato devono intendersi naturali e consecutivi e sono decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa data che verrà indicata dalla stazione appaltante.

Seguirà la fase di collaudo, come dettagliata dal capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è stimato in euro *[da completare all'esito delle offerte]*.

Tale importo comprende tutti gli oneri ed alee a carico della Ditta appaltatrice per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni richieste in gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, si riserva di imporre all'operatore economico aggiudicatario la variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

ART. 4 - PENALI

Trova applicazione quanto stabilito all'art. 11 del capitolato tecnico.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTARICE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

Fanno capo all'aggiudicatario tutti gli oneri dettagliati nel Capitolato e, più in generale, nella documentazione di gara.

L'appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 11 e 102 del D.Lgs 36/2023. In particolare, lo stesso è tenuto a garantire l'applicazione dell/i contratto/i collettivo/i nazionali/e/i e territoriale/i di settore indicato/i dalla stazione appaltante negli atti di gara o, in alternativa, applicare un diverso contratto che garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dalla Stazione appaltante alle condizioni indicate nel capitolato (art. 5).

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge. Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Stazione appaltante di effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione oggetto del presente contratto; qualora l'Impresa aggiudicataria si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno da parte dell'Impresa.

ART. 7 - INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti appalti specifici derivanti dall'accordo quadro. Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO

[da completare all'esito della procedura]

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria ha presentato cauzione definitiva, ai sensi all'art. 117 del D.lgs. 36/2023

(polizza n. *[da completare all'esito della procedura]*).

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del Contratto, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto della stazione appaltante e/o di Terzi, in virtù dei beni oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare Nausicaa S.p.A. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. Tale impegno include l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di Nausicaa S.p.A. in relazione all'affidamento.

L'Affidamento viene eseguito a rischio e pericolo dell'impresa aggiudicataria e, pertanto, Nausicaa S.p.A. non è mai responsabile né verso l'aggiudicatario né se stesso, né verso i terzi, per effetto delle prestazioni oggetto di affidamento.

A fine, l'aggiudicatario, per tutta la durata del Contratto, è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa di adeguato importo, accesa presso primaria Compagnia assicuratrice, di cui fornirà copia alla stazione appaltante

ART. 10- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

Sulle fatture e su ogni altro documento contabile dovrà essere riportato il codice IBAN ed il CIG. Si rinvia a quanto specificato al precedente art. 5.

ART. 11 - CONFIDENZIALITA' E PUBBLICITA'

La Ditta s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti la stazione appaltante di cui venisse a conoscenza in forza del presente rapporto contrattuale.

ART. 12 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO DI CONFORMITA' AL D.LGS 231/2021 E CODICE ETICO

L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicati sul sito aziendale.

L'aggiudicatario si impegna:

- a rispettare i principi contenuti nel suddetto modello e a non porre in essere né comportamenti tali da integrare la fattispecie di reati ex D.Lgs. 231/01 né comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della stazione appaltante in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- far osservare ai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al Codice etico adottato dalla Società;
- a impegnarsi a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Nausicaa Spa qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti nonché su qualsiasi situazione rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato tecnico, la Stazione Appaltante inoltrerà all'Impresa diffida ad adempiere attribuendo un termine per controdedurre di giorni 5 (giorni). Trascorso detto termine, la Stazione Appaltante potrà alternativamente, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penale;
- procedere alla risoluzione contrattuale.

Si considerano gravi inadempimenti per i quali la S.A. avrà facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale i casi di:

- applicazione di 3 o più penali;
- mancato adeguamento alle richieste della Stazione Appaltante a seguito di contestazione e nei termini indicati da quest'ultima;
- arbitraria interruzione e/o rallentamento della prestazione senza giustificato motivo tali da pregiudicare la realizzazione della prestazione nei tempi previsti, non conseguente legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- ritardo nella consegna di 20 gg o più rispetto al tempo indicato nel presente capitolato;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento delle prestazioni contrattuali;

La decisione della stazione appaltante di non avvalersi della clausola risolutiva, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c..

La Ditta inadempiente sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la Committente dovesse sostenere per l'acquisto da altra Ditta dei beni di che trattasi.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 ed al D.Lgs 159/2011;
- 7) mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- 8) violazione degli obblighi in materia di riservatezza;
- 9) mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Nausicaa S.p.A., pubblicati sul sito aziendale, di cui all'art. 12 del presente atto.

ART. 15 - RISARCIMENTO DEL DANNO E DANNO DA RIAPPALTO

Nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti rimane fermo il diritto per la stazione appaltante al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Società di non avvalersi, in una o più occasioni, di una delle clausole risolutive, di cui precedenti articoli, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.. La Ditta inadempiente sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la Committente dovesse sostenere per l'acquisto da altra Ditta dei beni di che trattasi.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia del regolare adempimento.

ART. 16 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 17 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Società previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita nel corrispondente articolo del Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Società, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente a una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto alla Società;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante ufficiale giudiziario, lettera raccomandata o PEC, deposito presso l'Ufficio Protocollo della Società.

In difetto, la Società non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.

Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità alla Società dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Impresa è edotta che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere alla Società l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire alla Società di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

L'Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore della Società:

- di indicare il C.I.G., nell'atto di cessione del credito e atti consequenziali;
- di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, la Società è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla procedura di gara nonché dalla sottoscrizione del presente Contratto, comprese quelle di registro e di bollo, se dovute, sono a totale carico della società aggiudicataria.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, Nausicaa S.p.A. elegge domicilio presso la propria sede legale in Carrara, MS, 54033, Viale

Zaccagna n. 18/A e dichiara che le comunicazioni potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata "nausicaa@pec.nausicaacarrara.it".

L'Aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede legale in *[da completare all'esito della procedura]* e dichiara che tutte le formali comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale dovranno essere inviate all'indirizzo pec *[da completare all'esito della procedura]* Ogni variazione dei domicili indicati al capoverso precedente del presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o pec all'altra Parte, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Massa Carrara. Le parti escludono la competenza arbitrale.

ART. 23 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dalla vigente normativa circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della stessa.

La Società aggiudicataria tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla vigente normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezze da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, Il comma, c.c. il/la Sig/Sig.ra *[da completare all'esito della procedura]* dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti a distanza.

Per la Stazione appaltante, Avv. Lucia Venuti

Per la Ditta aggiudicataria, [da completare all'esito della procedura]